

DIVIETO DI FUMO NELLE SCUOLE SUPERIORI

Il dirigente Scolastico, vista la normativa vigente sul Divieto di Fumo, in accordo con il R.S.P.P., determina il seguente regolamento.

1. LOCALI SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

È stabilito il divieto assoluto di fumo in ogni locale della Scuola, con la sola eccezione, per le zone aperte. Si sancisce il divieto di fumo anche nel cortile esterno se si è in presenza diretta di minori fino a 16 anni o di donne in evidente stato di gravidanza.

2. DEROGHE AL DIVIETO DI FUMO

Si ribadisce che durante l'orario delle lezioni non è permesso fumare:

- Il fumo è tollerato solo durante l'intervallo, esclusivamente per studenti maggiori di 16 anni;
- Il fumo è tollerato esclusivamente negli spazi aperti e ad adeguata distanza da minori fino a 16 anni e in assenza di donne in evidente stato di gravidanza.

3. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

In applicazione dell'art. 4, c. 1 lett. b) della Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14/12/95 sul "Divieto di fumo" e dell'accordo Stato Regioni del 16/12/04, è facoltà del D.S. individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto; a costoro pertanto, verranno attribuite le "Funzioni di Agente Accertatore", con specifico atto formale controfirmato per accettazione da parte del dipendente.

All'agente Accertatore incaricato spettano i seguenti compiti:

1. Vigilare sulla corretta applicazione dei Cartelli Informativi, da collocarsi in modo ben visibile ad ogni piano, con particolare evidenza per gli spazi comuni (disimpegni, atri, etc.)
2. Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
3. Notificare, tramite il D.S. o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.

4. SANZIONI E MULTE

Pertanto come stabilito dall'art. 7 L. 584/75, modificato dall'art. 52 c. 20 della L. 448/01, dall'art. 189 della L. 311/04, dall'art. 10 della L. 689/81, dall'art. 96 del D.Lgs. 507/99, i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa del **pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00.**

La misura della sanzione sarà **raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DELLE SETTE CHIESE 259 - Roma

Si evidenzia che al personale della Scuola è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, pertanto il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, utilizzando il modello F23 - agenzia delle Entrate - presso la tesoreria provinciale, oppure in Banca o Uffici Postali, con codice tributo 131T; presso questi ultimi (Uffici Postali) il versamento può anche essere eseguito con bollettino di c/c intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: Infrazione divieto di fumo I.I.S. VIA DELLE SETTE CHIESE 259 - Roma)).

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria Scolastica. Coloro che pur essendo preposti al controllo dell'applicazione delle presenti norme, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00.

I dipendenti della Scuola che non osservino il divieto nei locali ove è vietato fumare (tutti gli spazi interni), in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.

5. PROVVEDIMENTI PER LO STUDENTE E LA FAMIGLIA

Lo studente sorpreso a fumare, in contrasto con il presente regolamento, sarà sanzionato con provvedimento disciplinare annotato sul registro di classe, di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.

Il citato studente è tenuto a ritirare, presso la Segreteria Scolastica l'opuscolo sul "Tabagismo" per redigerne un commento scritto da consegnare entro due settimane al docente coordinatore della classe.

Il docente coordinatore della classe frequentata dallo studente trasgressore, avrà cura di consegnare alla famiglia la comunicazione (firmata dal D.S. o suo delegato).

Ad inizio di anno scolastico sarà trasmessa a tutti gli studenti una comunicazione sul Divieto di Fumo.


6. CARTELLO SEGNALETICO

I cartelli sono da apporre in modo ben visibile all'interno di tutti gli edifici di pertinenza.

7. NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

Il Dirigente Scolastico
sa Maria Federica Grossi



The image shows a circular official stamp of the Istituto di Istruzione Superiore Via delle Sette Chiese 259 Roma. The stamp contains the text 'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE - Via delle Sette Chiese - 00147 ROMA - 259'. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.

PROTOTIPO COMUNICAZIONE AGLI STUDENTI

Il regolamento sul Divieto di Fumo stabilisce che durante le ore di lezioni non è permesso fumare.

- **Il fumo tollerato solo durante l'intervallo, esclusivamente ai maggiori di 16 anni.**
- **Il fumo tollerato esclusivamente negli spazi aperti e ad adeguata distanza da minori fino a 16 anni e in assenza di donne in evidente stato di gravidanza.**

Lo studente sorpreso a fumare, in contrasto con il citato Regolamento, sarà sanzionato con provvedimento disciplinare annotato sul registro di classe, di cui si terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta.



Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Federica Grossi

Maria Federica Grossi

Estratto riferimenti normativi

- Art. 51 Legge 3 del 16/01/2003, Direttiva Presidente Consiglio Ministri del 14/12/1995 "divieto di fumo" e dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004, Legge n. 584/75 e s.m.i.
- R.D. 2316 del 1936 "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia" - l'art. 25 stabilisce il "divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici".
- Regolamento scolastico "Divieto di fumo nella scuola" - punto 1:
- È stabilito il divieto assoluto di fumo in ogni locale della Scuola, con la sola eccezione per le zone aperte. Si sancisce il divieto di fumo anche nel cortile esterno se si è in presenza diretta di minori fino a 16 anni o di donne in evidente stato di gravidanza.

ESTRATTO DEI PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

o **Legge 28 dicembre 2001, n. 448**

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Supplemento Ordinario n. 285.

Art. 52 (Interventi vari)

20. L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, è sostituito dal seguente:

- «Art. 7: 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non è trasmissibile agli eredi»

o **Legge 16 gennaio 2003, n. 3**

“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 - Supplemento Ordinario n. 5

Art. 51 (Tutela della salute dei non fumatori)

2. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
- quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
 - quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonché i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ...omissis...
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali adibiti ai fumatori.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 6. Al fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare d'intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
 7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della Salute di concerto con i Ministri della Giustizia e dell'Interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
 8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.
 9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della L. 584/75.
 10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.
- o **Accordo tra il Ministero della Salute, di concerto con i Ministri dell'Interno e della Giustizia e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'art. 51 comma 7 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.**

Rep, n. 215 del 16 dicembre 2004

Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

Seduta del 16 dicembre 2004

...omissis...

2.3. I Dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano, altresì, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.

Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta ai dirigenti medesimi l'attività di vigilanza ed accertamento e contestazione.

2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali.

2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto salvo quanto previsto nei successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati alla vigilanza e all'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il personale dei Corpi di Polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto svolgono le seguenti attività:

- a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;

- c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere, oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
 - d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente, assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento), secondo la procedura di cui alla Legge 20 novembre 1982, n. 890.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attività di cui al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati, secondo quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. 4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati a norma dei 2.5 e 3.
- o **R.D. 2316 del 1936 "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia"**
- ...l'art. 25 "divieto di vendita e somministrazione di tabacco ai minori di 16 anni, a cui è vietato anche di fumare nei luoghi pubblici".